



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

## Settore Affari Generali

Publicato all'albo pretorio dal 07/04/2021 al 22/04/2021 Reg. pubb. N. 282

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 111 del 30/03/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 34 del 30/03/2021

**OGGETTO:** Atti di citazione in giudizio di cui alle Delibere di Giunta Municipale n. 30 del 18/03/2021 e n. 34 del 25/03/2021 - Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi dell'Ente.

### IL RESPONSABILE

Premesso:

- che in data 05/03/2021, registrato al prot. dell'Ente al n. 4291, è stato notificato al Comune di Venafro atto di citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da parte di M.V., parte rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Vigliotti;
- nel predetto atto di citazione parte attrice riferisce l'esistenza di una situazione di pericolo e di grave danno patiti dallo stabile di sua proprietà, a causa delle perdite/mancato convogliamento delle acque, verificatesi nella rete idrica/fognaria comunale
- pertanto, la stessa chiede l'esecuzione delle opere volte ad eliminare detta situazione di pericolo nonché il risarcimento dei danni subiti;
  
- che in data 05/03/2021, registrato al prot. dell'Ente al n. 4305, è stato notificato al Comune di Venafro atto di citazione in giudizio innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Venafro, da parte di B.M., parte rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Prete;
- nel predetto atto di citazione parte attrice chiede l'annullamento della fattura emessa dal Comune di Venafro, in relazione al canone idrico annualità 2017, per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, L. 205/2017;

Richiamate le Delibere di G.C. n. 30 del 18/03/2021 e n. 34 del 25/03/2021, con le quali si è ritenuto che sussistono i motivi per resistere nel giudizio;

Posto che la tutela degli interessi dell'Ente fa obbligo della ricerca dei mezzi di difesa che all'uopo l'ordinamento giuridico mette a disposizione;

Considerato che nell'organico del Comune di Venafro non esiste una figura professionale che possa garantire l'attività legale all'uopo occorrente;

Preso atto della nota prot. n. 6043 del 30/03/2021, nella quale l'Avvocato Anna Carruolo con Studio in Sesto Campano alla Via Giardino n. 8, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico quale difensore del Comune nelle seguenti controversie:

- in data 05/03/2021, registrato al prot. dell'Ente al n. 4291, è stato notificato al Comune di Venafro atto di citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da parte di M.V., parte rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Vigliotti;
- nel predetto atto di citazione parte attrice riferisce l'esistenza di una situazione di pericolo e di grave danno patiti dallo stabile di sua proprietà, a causa delle perdite/mancato convogliamento delle acque, verificatesi nella rete idrica/fognaria comunale
- pertanto, la stessa chiede l'esecuzione delle opere volte ad eliminare detta situazione di pericolo nonché il risarcimento dei danni subiti;
  
- in data 05/03/2021, registrato al prot. dell'Ente al n. 4305, è stato notificato al Comune di Venafro atto di citazione in giudizio innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Venafro, da parte di B.M., parte rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Prete;
- nel predetto atto di citazione parte attrice chiede l'annullamento della fattura emessa dal Comune di Venafro, in relazione al canone idrico annualità 2017, per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, L. 205/2017;

Preso atto, altresì, che nella nota sopra richiamata l'Avvocato Anna Carruolo ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere l'incarico per un importo pari ad Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge per un importo complessivo di euro 4.440,80 (dicasi quattromilaquattrocentoquaranta/80);

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 50/2016;

Visto il d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. gli artt. 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa.

Richiamate ancora, ai fini dell'acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga,

in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;

Dato atto che

-trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio escluso dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, art. 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, che, dunque, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

-la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.

lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

-che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

Viste altresì le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazioni del 12 ottobre 2017, n. 150 e 153;

Richiamata la recente deliberazione ANAC n.907/2018 del 24/10/2018, con la quale sono state approvate le linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali e chiarito che l'affidamento del **singolo incarico affidato ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto**, ma rientrando tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice deve essere affidato secondo i principi dell'ordinamento individuati dall'art.4 del d.lgs. 50/2016, anche se in casi particolari l'amministrazione è legittimata ad affidarlo direttamente;

Dato atto altresì che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

- ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);

- informa circa la possibilità di un eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che l'incarico legale si ritiene concluso nel momento della definizione del procedimento e pertanto fino a tale data è possibile emettere il relativo impegno contabile;

#### DETERMINA

Di conferire incarico legale all'Avvocato Anna Carruolo con Studio Sesto Campano (IS) alla Via Giardino n. 8, per costituzione nel seguente giudizio:

- in data 05/03/2021, registrato al prot. dell'Ente al n. 4291, è stato notificato al Comune di Venafro atto di citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da parte di M.V., parte rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Vigliotti;
- nel predetto atto di citazione parte attrice riferisce l'esistenza di una situazione di pericolo e di grave danno patiti dallo stabile di sua proprietà, a causa delle perdite/mancato convogliamento delle acque, verificatesi nella rete idrica/fognaria comunale
- pertanto, la stessa chiede l'esecuzione delle opere volte ad eliminare detta situazione di pericolo nonché il risarcimento dei danni subiti;
  
- in data 05/03/2021, registrato al prot. dell'Ente al n. 4305, è stato notificato al Comune di Venafro atto di citazione in giudizio innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Venafro, da parte di B.M., parte rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Prete;

- nel predetto atto di citazione parte attrice chiede l'annullamento della fattura emessa dal Comune di Venafro, in relazione al canone idrico annualità 2017, per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, L. 205/2017;

Di dare atto che la somma necessaria alla copertura della spesa prevista di cui 3.500,00 per compenso oltre oneri come per legge per un importo complessivo di euro 4.440,80 trova imputazione al cap. 1263 missione 01 programma 11 titolo 1 del Bilancio 2020/2022 annualità 2021;

Di demandare a successivo atto la liquidazione dell'importo sopra indicato, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dai citati Professionisti nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il suddetto legale.

Il Responsabile del Settore  
f.to dott. Giuseppe Santoro

**Numero 111 del 30/03/2021 R.U.S.**

Registro di Settore 34 del 30/03/2021

**VISTO CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

**Tabella dati contabili**

**Impegno**

**Descrizione:** Atti di citazione in giudizio di cui alle Delibere di Giunta Municipale n. 30 del 18/03/2021 e n. 34 del 25/03/2021 - Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi dell'Ente.

<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.10.05.04.001	01.11	1263	2021	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
14	336	4.440,80	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** CARRUOLO ANNA 04/12/1980

Venafro, li **30/03/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. **282** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **07/04/2021**.

Venafro, li 07/04/2021

Il Funzionario Incaricato  
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 07/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo  
Dott.ssa Elisa ESPOSITO